

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Assessorato Regionale Sanità



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 654 del - 7 MAR. 2019

DIREZIONE AFFARI GENERALI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 199/2017 DEL TRIBUNALE DI RAGUSA.

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVV. GIOVANNI TOLOMEI

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

AVV. GIOVANNI TOLOMEI

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il - 1 MAR. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. 108.4 del 2019

Denominazione 509010101 IMP. ETASSE

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giacomo Lauricella

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario arch. Angelo Aliquo, nominato con Decreto Assessoriale n. 2485 del 18 dicembre 2018, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 da:

Dott. Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo

Dott. Emanuele Cassarà, Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. SALVATORE MODICA, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che con sentenza n. 153/2010 il Tribunale di Modica, decidendo definitivamente nella causa promossa dalla AUSL 7 contro Manenti Carmelo, Manenti Giovanna e Manenti Francesca ed avente ad oggetto l'azione di rivendicazione di un immobile dell'Azienda illegittimamente occupato da terzi, dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti di Manenti Carmelo, deceduto nelle more della notifica dell'atto di citazione, e, pertanto, nel compensare tra le parti le spese del giudizio, disponeva con separata ordinanza la separazione ed ulteriore istruzione del giudizio relativamente alla domanda proposta dall'AUSL 7 nei confronti di Manenti Francesca in proprio ed alla domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima;

VISTA la sentenza definitiva resa nella controversia tra Manenti Francesca e l'Azienda USL n. 7 n. 199/2017 del Tribunale di Ragusa che rigetta le domande proposte dall'AUSL 7 e la domanda riconvenzionale proposta da Manenti Francesca compensando tra le parti le spese del giudizio;

VISTO l'avviso pervenuto il n. 207/001/sc/000000199/1/001 dalla Agenzia delle Entrate di Ragusa e relativo alla registrazione della predetta sentenza, per l'importo di Euro 217,50 ed il modello F- 23 alla stessa allegato ;

RITENUTO che le spese di registrazione gravano a carico di entrambe le parti, analogamente a quanto avvenuto per le spese giudiziali, e che, pertanto, occorre procedere al pagamento delle predette spese al fine di evitare inutili azioni esecutive con aggravio di spese per l'Azienda, salva rivalsa per la metà nei confronti di controparte;

Considerato che, in conformità alle vigenti disposizioni, occorre procedere al pagamento di dette spese gravanti sull'ASP come da modello F23 allegato ;

Considerato che trattasi di atto indifferibile ed urgente trattandosi di obbligo legale ed al fine di evitare aggravio di spese per l'ASP ;

Su proposta del Direttore della UOC che ne attesta la legittimità formale;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- Procedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 199/2017 del Tribunale di Ragusa per l'importo di Euro 217,50 come da avviso di pagamento sopra meglio descritto ed allegato al presente atto fatta salva la rivalsa per la metà della spesa nei confronti di controparte;
- In conseguenza, liquidare e pagare a mezzo modello F23 allegato l'importo di Euro 217,50 a gravare sul conto di costo imposte e tasse n.509010101;
- Disporre la immediata esecutività del presente atto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

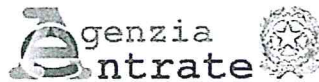
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquo

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassarà

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

ASP - RAGUSA
PROTOCOLLO GENERALE
N.PROT. E - 0006262
DEL 22/02/2019

MODULARIO
F- TASSE - 18 bis



MOD.16 MECC (Tasse)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - RAGUSA
U.O.C. AFFARI GENERALI

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Ricevuto in data 25-2-2018
Prot. N. 530

AVVISO NUM. 2017/001/SC/000000199/1/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAGUSA (TYK)

II DIRETTORE
PROVINCIALE BUSCEMA ANGELO

avverte

AZIENDA USL N.7 - RAGUSA

E PER ESSA L'ATTUALE SOGG. RESPONSABILE
C.F. 00980640882

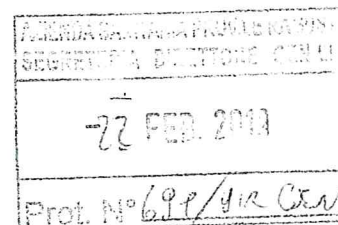
DOMICILIATO IN
P/ZZA IGEEA N.1 97100 RAGUSA (RG)

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000199/1/2017

DEL 04/12/17 EMESSO DAL TRIBUNALE

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO SOPRA
INDICATO, DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.P.R. 26 APRILE 1986, N. 131,
LIQUIDATA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA TARIFFA PARTE I DELLO STESSO
DECRETO E RISCOSSA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 54, COMMA 3 E 5.
SI FA PRESENTE CHE IN OGNI CASO L'IMPOSTA APPLICATA NON PUÒ ESSERE INFERIORE AD
EURO 200 AI SENSI DELL'ART. 41 DELLO STESSO D.P.R. 131/1986 E DELL'ART. 11 DELLA
TARIFFA AD ESSI ALLEGATA. - REP 50172 - ATTORI: AZIENDA USL N.7 - RAGUSA /
MANENTI



le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono stati liquidati
come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	806T	17,50
TOTALE DOVUTO		217,50 EURO

10 9 NOV 2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
MARCO SALVATORE LA PERNA

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE BUSCEMA ANGELO

Avviso di liquidazione n. 2017/001/SC/000000199/1/001

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **MARCO SALVATORE LA PERNA**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
dp.Ragusa@pce.agenziaentrate.it
- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del DLgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del DLgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo.

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- il ricorso se notificato via PEC ovvero l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica del ricorso o la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccaï a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

IMPOSTA DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 37 E RICHIESTA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 54, COMMA 5, DEL DPR 131/86.



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

2. DELEGA IRREVOCABILE A

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

T, Y, K, 2, 0, 1, 8, 7, 1, 0, 0, 0, 8, 0, 1, 0, 4

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 	NOME 	DATA DI NASCITA giorno me se anno
SESSO M o F M	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE 	PROV. M
CODICE FISCALE 00980640882		DATA DI NASCITA giorno me se anno

6. UFFICIO O ENTE 7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T | Y | K R | G Anno Numero
codice sub. codice (*) 2 0 1 7 0 0 1 S C 0 0 0 0 0 0 1 9 9 1

12. DESCRIZIONE (*)

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

Anno	Numero
------	--------

T	Y	K
codice		

sub. codice (*)

1

R	G
---	---

2	0	1	7	0	0	1	S	C	0	0	0	0	0	0	1	9	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

[illegible]

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.

ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE

200,00

17,50

217,50

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

DUECENTODICIASSETTE / 50

[illegible][illegible]

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**



Mod. 133

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

--

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T Y K 2 0 1 8 7 1 0 0 0 8 0 1 0 4

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	
4. AZIENDA USL N.7 - RAGUSA					
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE		
			giorno mese anno		
			0 0 9 8 0 6 4 0 8 8 2		
COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA	
5.					
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE		
			giorno mese anno		

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
T Y K			R G	Anno: 2 0 1 7 Numero: 0 0 1 S C 0 0 0 0 0 0 1 9 9 1
codice	sub. codice (*)			
11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO	
1 0 9 T	REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	200,00		
8 0 6 T	ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	17,50		
		217,50		

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

DUECENTODICIASSETTE / 50

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
			AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno	mese	anno		

--

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art.60 del D.P.R. n.600 del 1973)

Io sottoscritto IL MESSO NOTIFICATORE
messo (Licita Giovanni)
ho notificato l'atto numero 133, composto da numero pagine,
alle ore 10,00 del giorno 22 del mese FEBBRAIO dell'anno 2019
nel Comune di NAO-SA frazione
via PERA 166A n. 1
• Nella casa di abitazione/nell'ufficio/nell'azienda/presso l'ufficio del
domicilio eletto/ in "luogo libero", mediante consegna nelle "mani proprie"
del MOBICA LONEDANA destinatario, Sig. C. SEAR. AFN.
che (2)
• presso la persona o l'ufficio del domicilio eletto, mediante consegna
alla persona / al capo dell'ufficio, Sig. ,
in qualità di (3) che (4)
• nella casa di abitazione/nell'ufficio/nell'azienda/presso l'ufficio
del domicilio eletto, mediante procedura di consegna in busta
sigillata sulla quale è trascritto il numero ,
cronologico della notificazione, al Sig. ,
in qualità di (5), che ha sottoscritto la
ricevuta, dandone notizia al destinatario/domiciliatario a mezzo lettera
raccomandata n. in data
 dell'ufficio postale di
• mediante procedura di consegna in busta sigillata sulla quale è
trascritto il numero , cronologico della notificazione,
al Sig. ,
in qualità di (6), che ha sottoscritto la
ricevuta, in mancanza di (7),
dandone notizia al destinatario/domiciliatario a mezzo lettera raccomandata
n. in data
dell'ufficio postale di
• mediante procedura di deposito in busta sigillata sulla quale è
trascritto il numero cronologico della notificazione, presso la casa
Comunale di ed affissione di avviso di deposito, in busta
sigillata, alla (8) nel Comune di
 , frazione
via n.
poiche' (9)

dandone notizia al destinatario/domiciliatario a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento n. in data
 dell'ufficio postale di
• mediante procedura di deposito in busta sigillata sulla quale è trascritto
il numero cronologico della notificazione, presso la
casa Comunale di ed affissione di avviso di
deposito, in busta sigillata, nel relativo albo, poiche' nello stesso
Comune non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente.

Il destinatario

Il messo

- (1):speciale dell'Ufficio di.....; del Comune di.....
(2):"ha sottoscritto l'atto"; "si è rifiutato di sottoscrivere l'atto"; "che si è qualificato come erede ed ha sottoscritto l'atto";
(3):"persona presso cui il destinatario ha eletto domicilio"; "capo dell'ufficio presso cui il destinatario ha eletto domicilio"
(4):"ha sottoscritto l'atto"; "si è rifiutato di sottoscrivere l'atto"
(5):"persona di famiglia", "addetto alla casa", "addetto all'ufficio", "addetto all'azienda"; una delle persone rinvenute nel domicilio eletto che si trovino con il "domiciliatario" in uno dei rapporti indicati nell'art. 139, comma 2, del c.p.c. e, in tal caso, dandone notizia al "domiciliatario" a mezzo lettera raccomandata
(6):"portiere" dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, in mancanza delle altre persone legittimate; "vicino di casa", in mancanza anche del portiere dello stabile; una delle persone rinvenute nel domicilio eletto che si trovino con il "domiciliatario" in uno dei rapporti indicati nell'art. 139, comma 3, del c.p.c. e, in tal caso, dandone notizia al "domiciliatario" a mezzo lettera raccomandata
(7):"persona di famiglia", "addetto alla casa", "addetto all'ufficio", "addetto all'azienda"
(8):porta dell'abitazione/dell'ufficio/dell'azienda
(9):motivi riguardanti l'impossibilità di consegnare per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere l'atto



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Ex TRIBUNALE DI MODICA

Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Rabini, nella causa civile iscritta al n. 765/2010 R.G. promossa da

AZIENDA U.S.L. n. 7 di Ragusa (P.I. 00980640882), con l'avv. Danilo Vallone; Attore

Contro

MANENTI FRANCESCA (C.F. MNNFNC49S66I535K), con gli avv.ti Gaetano e Guglielmo Barone; Convenuta

All'udienza del giorno 1.12.2017 il giudice all'esito della camera di consiglio rientra in aula e, assenti le parti, visto l'articolo 281 sexies c.p.c., pronuncia e dà lettura della seguente

SENTENZA

Con atto di citazione del 29.11.2006 l'Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa citava in giudizio davanti al Tribunale di Modica Manenti Carmelo e Manenti Francesca sostenendo di essere proprietaria della striscia di terreno in Pozzallo, c.da Raganzino, censita al catasto al fgl 12, part. 131, occupata in parte dai convenuti, confinanti; l'Ausl chiedeva: 1) che i convenuti fossero condannati al rilascio della porzione di terreno e al ripristino dello stato dei luoghi; 2) che i convenuti fossero condannati al pagamento di € 44.103,15 a titolo di risarcimento del danno causato dalla mancata stipula dell'atto di vendita in favore di un terzo soggetto, il quale, constatato che il terreno era parzialmente occupato, aveva rinunciato all'acquisto; il procedimento prendeva il numero di RG 1900/2006.

Si costituiva in giudizio solamente Manenti Francesca, la quale, senza contestare il diritto di proprietà dell'attrice sulla citata particella n. 131, chiedeva il rigetto della domanda, e in via riconvenzionale chiedeva al Tribunale di accertare che aveva acquistato la proprietà della porzione di terreno occupata per usucapione ultraventennale.

Il Tribunale di Modica con sentenza n. 153/2010 dichiarava inammissibile la domanda rivolta dalla Ausl nei confronti di Manenti Carmelo e dei suoi eredi (chiudendo il giudizio RG 1900/2006) e disponeva la separazione del giudizio nei confronti della convenuta Manenti Francesca.



Quindi la causa proseguiva per decidere sulle domande proposte dalla Azienda USL n. 7 nei confronti di Manenti Francesca e prendeva il numero di RG 765/2010.

Come detto, l'attrice proponeva azione di rivendicazione di una porzione di terreno, in Pozzallo, ricadente all'interno della particella 131 del foglio 12; la convenuta proponeva domanda riconvenzionale di usucapione.

La domanda di usucapione proposta da Manenti Francesca deve essere rigettata: è sufficiente osservare che agli atti sono presenti due lettere, datate 24.2.2000 e 28.5.2002, con cui Manenti Carmelo, nella qualità di procuratore generale di Manenti Francesca, proponeva alla Azienda USL di acquistare il terreno in oggetto.

Come evidenziato dalla Cass. Civ. 2016/26327, *"Ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., l'usucapione della proprietà è interrotta dal riconoscimento del diritto altrui, ossia dal fatto che il possessore "ad usucapionem" riconosca il diritto di proprietà del soggetto cui il bene formalmente appartiene ..."*.

Si deve quindi ritenere che le lettere suddette, che implicano l'ammissione dell'altrui proprietà, abbiano impedito il maturare dell'usucapione.

Anche se si volesse sostenere che l'usucapione era maturata in data precedente al 2000, comunque l'attrice in via riconvenzionale non ha fornito prova idonea del possesso ultraventennale della porzione di terreno occupata.

Infatti, premesso che l'occupazione era avvenuta attraverso l'inglobamento dell'area in contestazione nel giardino della casa di proprietà della convenuta, inglobandola all'interno della recinzione, ed anche utilizzando come passaggio pedonale e carraio un'ulteriore porzione della particella n. 131, il tribunale osserva che dalle testimonianze ascoltate non è emersa notizia di alcun episodio in cui materialmente Manenti Francesca avrebbe fatto uso del giardino e dell'area adibita a passaggio, né direttamente né per mezzo di terze persone; peraltro dai documenti in atti risulta che da molti anni la stessa abita in provincia di Milano; non è emersa neppure notizia di alcun concreto atto di possesso della porzione di terreno da parte del padre (e dante causa) Manenti Carmelo; precisamente agli atti c'è solamente prova che egli aveva presentato all'ufficio comunale il progetto per la realizzazione della villetta, realizzata nel 1967, nel terreno di sua proprietà, ma nulla in atti emerge circa il fatto che egli avesse anche costruito il muro di recinzione, o che egli avesse concretamente, e per un periodo di 20 anni, utilizzato la villetta ed il giardino.

Per quanto detto la domanda riconvenzionale di usucapione deve essere rigettata.

Anche la domanda principale di rivendicazione avanzata dall'attrice deve essere rigettata:



Come è noto, *"in tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore"* (Cass. Civ. 2016/8215).

Quindi nel caso di specie l'attrice non aveva l'onere di produrre tutti gli atti di trasferimento dell'immobile fino a giungere all'acquisto a titolo originario (c.d. prova diabolica), però aveva l'onere di produrre il proprio titolo di acquisto della proprietà dal precedente proprietario, che invece non ha prodotto; come è noto il trasferimento di immobili è soggetto alla forma scritta *ad substantiam* (art. 1350 c.c.); pertanto per documentare il titolo di acquisto non è sufficiente la mancata contestazione, né le visure catastali (come si desume da quanto argomentato da Cass. Civ. 2017/4431).

Inoltre l'attrice non ha fornito prova di avere compiuto concreti atti di possesso per oltre 20 anni.

Per quanto detto deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Ausl.

Rimane assorbita ogni ulteriore questione.

Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della soccombenza reciproca.

Secondo il medesimo criterio anche le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in ragione di metà ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa n. 765/2010, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:

- Rigetta le domande avanzate dall'Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa nei confronti di Manenti Francesca;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da Manenti Francesca;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione di metà ciascuna, le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio.

Così deciso in Ragusa il 1.12.2017.

Il Giudice - dott.ssa Maria Rabini



